

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2326-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FRATTINI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ALFANO)

E DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
(CARFAGNA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(LA RUSSA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
(SACCONI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(GELMINI)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
(RONCHI)

CON IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ
(MELONI)

E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 23 marzo 2009

(Relatori: **ANGELA NAPOLI**, per la II Commissione;
MECACCI, per la III Commissione)

NOTA: Le Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 14 gennaio 2010, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2326 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale », che le lettere *a)* e *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE**(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)****PARERE FAVOREVOLE**

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE**(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)****PARERE FAVOREVOLE**

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2326 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 608-*octies* prevedere che la diminuzione della pena sia pari ad un terzo.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I
RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Autorità nazionale).

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, il Ministero dell'interno.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

CAPO I
RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

(Autorità nazionale).

1. *Identico.*

2. Le attività di **prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA, nonché quelle di** registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1, sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), e alle relative disposizioni di attuazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
DELL'ORDINAMENTO INTERNO

ART. 4.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: « 589, secondo, terzo e quarto comma, » sono inserite le seguenti: « 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, »;

2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), e alle relative disposizioni di attuazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
DELL'ORDINAMENTO INTERNO

ART. 4.

(Modifiche al codice penale).

1. *Identico:*

a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: « 589, secondo, terzo e quarto comma, » sono inserite le seguenti: « **e, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, 609-*bis*, 609-*octies*, 609-*quater*, salvo che risulti la sussistenza della circostanza attenuante dallo stesso contemplata, »;**

b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente:

« **ART. 414-*bis*. – (Pedofilia e pedopornografia culturale).** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo

b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma »;

c) il numero 5 del primo comma dell'articolo 576 è sostituito dal seguente:

« 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* »;

d) l'articolo 600-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 600-*bis*. — (*Prostituzione minore*). — È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

600-*quater.1*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*quinquies* è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma »;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore degli anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi »;

e) all'articolo 600-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 ad euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e al terzo comma sono commessi in danno di un minore di anni sedici, l'autore non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

f) all'articolo 600-ter il primo comma è sostituito dal seguente:

Soppresso

« *Identico* »;

Soppresso

Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali »;

f) all'articolo 600-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Circostanze aggravanti »;

2) al primo comma, le parole: « 600-*bis*, primo comma, » sono soppresse;

3) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo e secondo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinquies*, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore »;

4) i commi quarto e quinto sono abrogati;

g) l'articolo 600-*septies* è abrogato;

h) dopo l'articolo 600-*septies* sono inseriti i seguenti:

« ART. 600-*octies*. — (Circostanza attenuante). — La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, **nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.**

g) *identico*:

1) *identico*;

Soppresso

2) *identico*;

3) *identico*;

h) *identica*;

i) *identico*:

« ART. 600-*octies*. — (Circostanza attenuante). — La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita **da un terzo** fino alla metà nei confronti del concorrente che **si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive** per l'individuazione o la cattura **dei concorrenti.**

La stessa diminuzione di cui al primo comma si applica nei confronti dell'autore che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.

In caso di concorso tra le circostanze attenuanti di cui al primo e al secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.

ART. 600-*novies*. — (*Pene accessorie*). — Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

1. la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato

Soppresso.

Soppresso.

ART. 600-*novies*. — (*Pene accessorie*). — Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione **e per il delitto di cui all'articolo 414-bis** del presente codice conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

1. *identico*;

2. *identico*;

3. *identico*.

Identico.

Identico »;

abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità »;

i) all'articolo 609-*quater*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni »;

l) all'articolo 609-*quinquies* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza »;

m) all'articolo 609-*decies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*,

l) *identica*;

m) *identico*:

« **Salvo che il fatto costituisca più grave reato**, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

Identico.

n) all'articolo 609-*nonies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, alinea, le parole « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*octies* e 609-*undecies* »

2) al secondo comma, le parole « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*octies* e 609-*undecies* »

o) *identica*;

600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede »;

n) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

« ART. 609-undecies. — (Adescamento di minorenni). — Chiunque, allo scopo di abusare o di sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

ART. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis dell'articolo 51, le parole: « 416, sesto comma, 600, » sono

p) identico:

« ART. 609-undecies. — (Adescamento di minorenni). — Chiunque, allo scopo di **commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione** ».

ART. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Identico:

a) identica;

sostituite dalle seguenti: « 416, sesto e settimo comma, 600, »;

b) al comma 6 dell'articolo 282-*bis*, dopo la parola: « 571, » è inserita la seguente: « 600, » e dopo le parole: « 600-*quater*, » sono inserite le seguenti: « 600-*octies*, 600-*novies*, 601, 602, »;

c) il comma 1-*bis* dell'articolo 392 è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 »;

d) il comma 5-*bis* dell'articolo 398 è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, ivi comprese quelle indicate all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, quando le esigenze di tutela del minore lo rendono necessario od opportuno. A tale fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso

b) *identica*;

c) **al** comma 1-*bis* dell'articolo 392, **dopo la parola: « 609-*octies*, » è inserita la seguente: « 609-*undecies*, »;**

d) **al** comma 5-*bis* dell'articolo 398, **dopo la parola: « 609-*octies*, » è inserita la seguente: « , 609-*undecies* »;**

l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si procede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti »;

e) al comma 1-*bis* dell'articolo 444, le parole: « 600-*bis*, primo e terzo comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 600-*bis*, ».

ART. 6.

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori ».

ART. 7.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di programmi di riabilitazione specifica per i detenuti per reati in danno di minori).

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei

e) *identica*.

ART. 6.

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

Identico.

ART. 7.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di programmi di riabilitazione specifica per i detenuti per reati in danno di minori).

1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies*, » e le parole « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*quinqies*, 609-*octies* e 609-*undecies* ».

benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni diciotto, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica ».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati programmi di riabilitazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4-*bis*, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 354 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 8.

(*Confisca*).

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: « 600, » sono inserite le seguenti: « 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quinqüies*, ».

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), e 609-*undecies* del codice penale, si applica l'articolo 322-*ter*, primo e terzo comma, del medesimo codice.

ART. 8.

(*Confisca*).

Identico.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio).

1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto ».

ART. 9.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10.

(Clausola di invarianza).

Identico.

€ 1,00



16PDL0032390